

**DELIBERAZIONE 22 LUGLIO 2025**

**338/2025/R/EEL**

**DIRITTI DI TRASMISSIONE DI LUNGO TERMINE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL  
REGOLAMENTO (UE) 2016/1719 (FCA). AGGIORNAMENTO QUADRIENNALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1349<sup>a</sup> riunione del 22 luglio 2025

**VISTI:**

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 944/2019), come emendata dalla Direttiva 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva 1711/2024);
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 942/2019) che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER), come emendato dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024/1747 (di seguito: Regolamento 2024/1747);
- il Regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 943/2019), come emendato dal Regolamento 2024/1747;
- il Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: Regolamento FCA);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 18 aprile 2024 (di seguito: decreto ministeriale 18 aprile 2024);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 novembre 2004, 205/04 (di seguito: deliberazione 205/04);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2017, 333/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 333/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2021, 504/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 504/2021/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE), nella versione 4

approvata con la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 227/2025/R/eel);

- il documento per la consultazione dell’Autorità, 27 maggio 2025, 214/2025/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 214/2025/R/eel) e le osservazioni pervenute;
- la comunicazione del responsabile dell’Ufficio Speciale Regolazione Euro-Unitaria dell’Autorità ad ACER dell’11 luglio 2025, prot. Autorità 49987 in pari data (di seguito: comunicazione 11 luglio 2025).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il Regolamento FCA prevede come regola generale l’allocazione della capacità di trasporto disponibile sui diversi confini zonal, su base annuale e mensile, tramite l’emissione di diritti di trasmissione di lungo termine (di seguito: LTTR) di tipo fisico o finanziario basati sul differenziale di prezzo fra zone di mercato adiacenti;
- per i confini per i quali alla data di entrata in vigore del Regolamento FCA non erano emessi LTTR, l’articolo 30 del regolamento stesso prevede che entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso, ciascuna autorità di regolazione nazionale:
  - valuti le esigenze di copertura degli operatori di mercato e la capacità dei prodotti già disponibili sul mercato di lungo termine di rispondere a tali esigenze;
  - decida, in merito ai risultati dell’analisi di cui al punto precedente, se continuare ad avvalersi degli strumenti di copertura esistenti o se richiedere al proprio TSO di procedere all’emissione degli LTTR;
- le valutazioni di cui all’articolo 30 del Regolamento FCA devono essere ripetute almeno ogni 4 anni con il coinvolgimento di ACER;
- come disposto dalla deliberazione 205/04, sui confini fra le zone interni al territorio nazionale sono offerti fin da gennaio 2005 prodotti specifici di copertura basati sul differenziale fra il prezzo zonale e il PUN, denominati coperture dal rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto (di seguito: CCC); per tali confini, non essendo emessi LTTR, l’Autorità ha dovuto svolgere le analisi richieste dall’articolo 30 del Regolamento FCA al fine di valutare se mantenere in essere tali prodotti specifici o passare ai LTTR;
- una prima decisione è stata assunta con la deliberazione 333/2017/R/eel con la quale l’Autorità ha giudicato i CCC idonei a rispondere alle esigenze di copertura degli operatori, confermandone, pertanto, l’utilizzo per il quadriennio 2018-2021;
- ulteriore conferma per il quadriennio 2022-2025 è stata adottata con la deliberazione 504/2021/R/eel;
- dall’1 gennaio 2025, in coerenza con le disposizioni del decreto ministeriale 18 aprile 2024, si è passati ad un mercato del giorno prima con prezzi zonal sia lato immissione sia lato prelievo; lato prelievo, tuttavia, è stato introdotto un apposito indice denominato PUN Index GME, calcolato ex-post in continuità con il PUN come media dei prezzi zonal ponderata per gli acquisti di energia elettrica in ciascuna zona d’offerta, rispetto al quale è riconciliato il controvalore dell’energia acquistata per il tramite dell’apposita componente compensativa di cui al TIDE;

- il PUN Index GME rappresenta, pertanto, il riferimento di prezzo per le transazioni di acquisto a livello nazionale e, in tale ruolo, ha sostituito il PUN come riferimento di prezzo rispetto al quale calcolare i corrispettivi per l'assegnazione della capacità di trasporto;
- dall'1 gennaio 2025, di conseguenza, i CCC non sono più regolati guardando alla differenza fra PUN e prezzo zonale, ma alla differenza fra PUN Index GME e prezzo zonale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il documento per la consultazione 214/2025/R/eel l'Autorità ha espresso i propri orientamenti ai fini dell'aggiornamento per il quadriennio 2026-2029 della decisione di cui all'articolo 30 del Regolamento FCA e in particolare ha:
  - analizzato le esigenze di copertura degli operatori di mercato attivi a livello nazionale, evidenziando come essi siano esposti al differenziale fra il prezzo zonale e il PUN Index GME;
  - sottolineato che i CCC sono dei prodotti di copertura idonei, in quanto agganciati proprio al differenziale fra prezzo zonale e PUN Index GME;
  - dimostrato come una combinazione di LTTR sui vari confini possa produrre effetti di copertura equivalenti ai CCC; tuttavia la combinazione ottimale varierebbe a seconda del periodo rilevante, in quanto dipendente dall'effettiva distribuzione della domanda fra le varie zone di mercato; con i LTTR gli operatori sarebbero pertanto esposti al rischio associato alla variabilità della combinazione ottimale di LTTR; tale rischio non è invece presente con i CCC;
  - concluso che i CCC sono un prodotto di copertura più efficace rispetto ai LTTR e, pertanto, ne debba essere confermato l'utilizzo anche per il quadriennio 2026-2029;
  - evidenziato che la stessa ACER ritiene un modello *zone to hub*, quale quello dei CCC, più efficace rispetto a soluzioni *zone to zone* con LTTR allocati fra zone confinanti; approcci *zone to zone*, infatti, potrebbero portare ad un rischio di frammentazione nell'allocazione dei LTTR con conseguente impatto sulla liquidità nelle zone d'offerta di dimensioni più contenute; di contro approcci *zone to hub* consentirebbero l'allocazione contestuale di tutti i diritti favorendo la concorrenza fra gli operatori attivi in tutte le zone di offerta e non solo in quelle relative allo specifico confine;
- in esito alla consultazione gli operatori:
  - hanno condiviso le conclusioni del documento per la consultazione 214/2025/R/eel in merito alla conferma dell'utilizzo dei CCC come prodotti di copertura di lungo termine;
  - hanno evidenziato l'opportunità di ulteriori approfondimenti sull'allocazione degli strumenti di copertura nel caso in cui l'Autorità, in attuazione del decreto ministeriale 18 aprile 2024, disponga il superamento della compensazione rispetto al PUN Index GME per determinate categorie di utenza;

- hanno suggerito modifiche all'attuale meccanismo dei CCC, quali l'allocazione su un orizzonte temporale pluriennale, l'introduzione di prodotti con differenti profili temporali in aggiunta a quelli *baseload* e *peak* ad oggi disponibili al fine di soddisfare le peculiari esigenze di copertura degli impianti alimentati da fonte rinnovabile non programmabile, la modifica della natura dei CCC da obbligazione finanziaria ad opzione;
- nell'ambito del coordinamento previsto dall'articolo 30 del Regolamento FCA, con la comunicazione 11 luglio 2025 sono stati condivisi con ACER gli esiti della consultazione e l'ipotesi di conferma dei CCC.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario aggiornare la decisione in merito all'utilizzo dei CCC di cui alla deliberazione 504/2021/R/eel, in quanto sono decorsi 4 anni dalla sua adozione, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento FCA;
- in un contesto, quale quello italiano, caratterizzato da una compensazione rispetto ad un indice univoco lato acquisto e da prezzi zionali lato vendita, i prodotti di copertura più efficaci siano del tipo *zone to hub*, ossia basati sul differenziale fra i prezzi zionali e l'indice unico di prezzo al quale sono direttamente esposti gli operatori di mercato; prodotti di tipo *zone to zone* potrebbero, invero, tramite opportune combinazioni, offrire coperture concettualmente analoghe, ma non sarebbero altrettanto efficaci in quanto caratterizzati da una potenziale frammentazione e da una volatilità nella determinazione della configurazione ottimale, con conseguenti rischi in capo agli operatori;
- i CCC, in quanto prodotti *zone to hub*, rappresentino, pertanto, uno strumento idoneo a rispondere alle esigenze di copertura degli operatori di mercato, così come evidenziato anche dalle risposte pervenute in esito al documento per la consultazione 214/2025/R/eel;
- la condivisione con ACER degli esiti della consultazione e dell'ipotesi di conferma dei CCC avvenuta con la comunicazione 11 luglio 2025 adempia alle esigenze di coordinamento previste dall'articolo 30 del Regolamento FCA;
- sussistano pertanto tutti i presupposti per adottare una nuova decisione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento FCA in materia di prodotti di copertura di lungo termine con riferimento ai confini fra le zone interni al territorio nazionale; in particolare sia opportuno confermare, anche per il quadriennio 2026-2029, l'utilizzo dei CCC in quanto strumento di copertura più idoneo alle esigenze di copertura degli operatori rispetto ai LTTR per i motivi sopra evidenziati;
- sia altresì opportuno prevedere che la decisione in merito all'utilizzo dei CCC possa essere oggetto di ulteriori approfondimenti anche prima del 2029 in caso di superamento della compensazione a PUN Index GME per determinate categorie di utenza in attuazione di quanto previsto dal decreto ministeriale 18 aprile 2024;
- sia infine opportuno rinviare le valutazioni in merito ai suggerimenti di modifica all'assetto dei CCC, in quanto tali modifiche esulano dagli scopi del presente provvedimento finalizzato a dare attuazione all'articolo 30 del Regolamento FCA e,

quindi, a valutare l'efficacia degli strumenti ad oggi disponibili sul mercato (i CCC nella loro formulazione corrente) nel rispondere alle esigenze di copertura degli operatori

### **DELIBERA**

1. di confermare per il quadriennio 2026-2029 sui confini fra le zone interni al territorio nazionale l'utilizzo dei CCC introdotti dalla deliberazione 205/04, evitando l'emissione di LTTR;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e ad ACER;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

22 luglio 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*